

	ALLEGATO "B" DEL N. 66/46 DI REPERTORIO	
	<u>STATUTO DI</u>	
	<u>"ANFFAS MARTESANA ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE</u>	
	<u>CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEURO SVILUPPO</u>	
	<u>A.P.S. - E.T.S." in breve "ANFFAS MARTESANA A.P.S. - E.T.S."</u>	
	ARTICOLO 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE	
	1. In data 12 febbraio 2002, con scrittura privata, è stata	
	costituita l'Associazione "Anffas Onlus Martesana".	
	2. In data 2007 l'Associazione è stata iscritta all'Anagrafe	
	delle Onlus.	
	3. In data 24 ottobre 2020 con atto pubblico repertorio n.	
	90488/26617 Notaio Ovidio De Napoli, l'Assemblea Straordinaria	
	ha deliberato l'approvazione delle modifiche allo statuto per	
	adeguare lo stesso al Codice del Terzo settore, di cui al D.lgs.	
	117/2017 e successive modificazioni.	
	4. Al fine di adeguare ulteriormente lo statuto, onde ren-	
	derlo rispondente alle specifiche previsioni richieste in vista	
	dell'iscrizione al RUNTS nella sezione APS (Associazioni di	
	Promozione Sociale) lo Statuto dell'Associazione è modificato	
	nel presente.	
	5. La denominazione dell'Associazione viene modificata	
	nella seguente "Anffas Martesana Associazione Locale di Fami-	
	glie e Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neuro	
	Sviluppo A.P.S. - E.T.S." in breve "Anffas Martesana A.P.S. -	
	E.T.S.".	

6.	La denominazione estesa "Anffas Martesana Associazione Locale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neuro Sviluppo A.P.S. - E.T.S." o quella abbreviata, "Anffas Martesana A.P.S. - E.T.S.", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico e a terzi.	
7.	In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nonché l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e a terzi.	
8.	L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, nonché dell'associazione regionale Anffas Lombardia.	
	ARTICOLO 2) SEDE	
1.	L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Lombardia.	
2.	La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.	
3.	Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.	

	4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del	
	trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò	
	Anffas Nazionale e Anffas Lombardia.	
	5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera sedi	
	secondarie, operative e/o amministrative.	
	ARTICOLO 3) DURATA	
	1. L'Associazione ha durata illimitata.	
	ARTICOLO 4) FINALITA' ED ATTIVITA'	
	1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di	
	lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività	
	di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto	
	previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue	
	successive modifiche ed integrazioni. Ciò con particolare ri-	
	guardo alle persone svantaggiate, nonché alle persone in con-	
	dizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellet-	
	tive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da	
	malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché	
	sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e	
	tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della pro-	
	pria dignità.	
	2. L'Associazione, nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs.	
	117/2017, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento	
	delle attività di interesse generale di seguito indicate:	
	• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	

[illegible]

	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, for-	
	mativi o lavorativi (punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (punto "s"	
	elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• organizzazione e gestione di attività sportive dilettan-	
	tistiche (punto "t" elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale a norma dell'articolo 5 (punto "u" elenco art.5	
	D.lgs. 117/17);	
	• promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (punto "v"	
	elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale, promozione delle pari	
	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le	
	banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo	
	2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo	
	1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto "w"	
	elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	

	confiscati alla criminalità organizzata (punto "z" elenco art.5	
	D.lgs. 117/17).	
	3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a	
	quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto	
	alle attività di interesse generale, definite con apposito atto	
	deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associa-	
	zione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto le-	
	gislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.	
	4. L'Associazione, nel rispetto dei paradigmi della Conven-	
	zione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata	
	dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, si ispira al	
	modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qua-	
	lità della vita ed opera nel campo della tutela dei diritti	
	umani, civili e sociali, promuove, organizza e gestisce servizi,	
	interventi e prestazioni in campo: sociale, sanitario, socio-	
	sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - lu-	
	dico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle ma-	
	lattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo	
	libero, delle attività culturali, etc. Il tutto in favore di	
	persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fra-	
	gilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con di-	
	sturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e	
	delle loro famiglie, associati e non, favorendo la consapevo-	
	lezza che la disabilità è un problema sociale e non privato.	
	5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle	

	proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	a titolo indicativo e non esaustivo:	
	a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed	
	amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati	
	operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo	
	primario degli Organismi Regionali di cui all’art.22 dello Sta-	
	tuto di Anffas Nazionale;	
	b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito ammi-	
	nistrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone	
	con disabilità e dei loro familiari;	
	c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura,	
	l’abilitazione e la riabilitazione sulle disabilità intellet-	
	tive e sui disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da	
	malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle	
	loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo,	
	sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di di-	
	scriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;	
	d) promuove in tutte le sedi il principio dell’inclusione	
	sociale, in particolare l’inclusione scolastica, la qualifica-	
	zione professionale e l’inserimento inclusivo nel proprio con-	
	testo sociale e nel mondo del lavoro, con particolare riferi-	
	mento ai progetti di vita individuali, partecipati e persona-	
	lizzati;	
	e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione,	
	qualificazione ed aggiornamento degli operatori impiegati nei	

	servizi direttamente gestiti, nonché degli operatori sanitari,	
	socio-sanitari, sociali, anche operanti nei servizi pubblici o	
	in altri enti di terzo settore, nonché del personale docente e	
	non impegnato nell'inclusione nelle scuole di ogni ordine e	
	grado;	
	f) forma le persone impiegate o da impiegare direttamente	
	nelle attività svolte dall'Associazione, incluse le persone con	
	disabilità (autorappresentanti), i volontari, gli associati,	
	gli operatori e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento	
	degli scopi associativi;	
	g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e	
	servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-	
	sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, for-	
	mativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, pre-promo-	
	zionali e pre-sportivi, centri di formazione ed attività for-	
	mative, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività	
	connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto.	
	h) promuove la costituzione, anche in rete, di enti di ge-	
	stione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle	
	persone alle quali le attività dell'Associazione sono rivolte	
	con particolare riferimento alle persone con disabilità intel-	
	lettive e con disturbi del neuro sviluppo e ai loro familiari;	
	i) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e	
	mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni	
	che trattano i temi afferenti la disabilità;	

	j) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei	
	diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro	
	particolare disabilità hanno necessità di sostegno, anche ad	
	altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da	
	soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeter-	
	minazione.	
	ARTICOLO 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	
	1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è uti-	
	lizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità e promozione sociale.	
	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo.	
	3. In particolare, configurano distribuzione indiretta di	
	utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del De-	
	creto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ovvero:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzio-	
	nati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle	
	specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in	

	enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai con-	
	tratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo	
	15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla	
	necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svol-	
	gimento delle attività di interesse generale;	
	c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-	
	male;	
	d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni	
	più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o par-	
	tecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministra-	
	tivi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino	
	per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che ef-	
	fettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai	
	loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il	
	secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o	
	indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-	
	gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni	
	non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse gene-	
	rale;	
	e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	

	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori alla per-	
	centuale fissata dalla vigente normativa o aggiornata con decreto	
	del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	ARTICOLO 6) OBBLIGHI INERENTI ALL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE	
	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE	
	DEL TERZO SETTORE	
	1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri as-	
	sociati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-	
	lersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche	
	dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto	
	dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017	
	n.117 e s.m.i, solo quando ciò sia necessario ai fini dello	
	svolgimento dell'attività di interesse generale e al persegui-	
	mento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori	
	impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti pre-	
	visti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017	
	n.117 e s.m.i.	
	ARTICOLO 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE	
	1. Le attività associative sono esercitate in coerenza con	
	l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale, non-	
	ché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Lombardia.	
	2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva,	
	pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale,	

operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto.

3.	L'Associazione esercita le proprie prerogative di rappresentanza associativa Anffas con riferimento alla propria specifica competenza territoriale. La rappresentanza a livello sovra territoriale e sovra regionale è mantenuta nella titolarità di Anffas Regione Lombardia e di Anffas Nazionale.
----	--

4. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione e identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale, nei modi e nei termini indicati dalla stessa e così come disposto dallo Statuto di Anffas Nazionale senza apportarne alcuna modificazione e/o alterazione. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale o ad Anffas Regione Lombardia il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

5.	L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Co-
	dice di Qualità e di Autocontrollo, dei regolamenti e delle
	deliberazioni di Anffas Nazionale, nonché di Anffas Regione
	Lombardia.

6.	L'Associazione a garanzia del mantenimento dell'alto li-
	vello reputazione di cui gode il marchio Anffas e nel rispetto
	degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete associa-
	tiva di Anffas Nazionale, nonché all'adesione ad Anffas Regione

	Lombardia:	
	a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee di	
	politica associativa dettate da Anffas Nazionale e collabora	
	attivamente alle iniziative ed attività promosse da Anffas Re-	
	gione Lombardia;	
	b) fa proprio, adotta e si uniforma al Codice di Qualità e	
	Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;	
	c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adot-	
	tando lo schema tipo, conforme alle vigenti normative in mate-	
	ria;	
	d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge,	
	nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta;	
	e) fornisce espressamente, nel rispetto delle vigenti norma-	
	tive in materia, all’atto di richiesta di adesione o su espressa	
	richiesta di Anffas Nazionale il consenso al trattamento dei	
	dati identificativi dell’Associazione e personali, comuni e	
	particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associa-	
	tiva, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, col-	
	laboratori, persone con disabilità, anche attraverso il sistema	
	informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, ag-	
	giornandolo costantemente;	
	f) inquadra il personale nell’ambito degli standard stabi-	
	liti dall’Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accredi-	
	tati e secondo il CCNL Anffas o altro dalla stessa indicato;	
	g) versa annualmente la quota associativa ed il contributo	

	obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti relativamente all'appartenenza ad essa versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e termini definiti da Anffas Regione Lombardia;	
	h) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Lombardia dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa, quale titolare del trattamento, l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679;	
	7. Nel caso in cui l'Associazione promuova la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali, consorzi e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, che tali enti risultino chiaramente promanati o collegati ad Anffas, ne richiedano, ottengano ed utilizzino il marchio, che le relative governance sia presente una componente prevalente di provenienza associativa Anffas di tipo familiare.	
	ARTICOLO 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE	
	1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.	

	2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche	
	che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condivi-	
	dono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiun-	
	gimento, impegnandosi direttamente.	
	3. Le persone fisiche possono essere associate se, anche	
	alternativamente, sono:	
	a) persone con disabilità;	
	b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto	
	grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, ammi-	
	nistratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità	
	intellettive e con disturbi del neurosviluppo o persone legate	
	con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio	
	2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il	
	decesso della persona con disabilità per cui si è assunta	
	l'iscrizione;	
	c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e	
	b), che, comunque, condividendo le finalità associative hanno	
	preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno	
	sei mesi, anche se il numero di tali associati non potrà essere	
	pari o superiore alla metà del numero complessivo degli asso-	
	ciati.	
	4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto	
	diretto la realizzazione delle attività vengono i scritti, oltre	
	che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo	
	articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da	

specifica polizza assicurati va.

	l'accoglimento o il rigetto.	
	7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato	
	entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con	
	il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso;	
	contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro	
	associati.	
	8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	come associato è comunicata con motivazione all'interessato en-	
	tro 15 giorni dalla sua assunzione.	
	9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di ri-	
	getto della domanda di ammissione come associato, l'interessato	
	può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei	
	Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati. Nel caso in	
	cui il Collegio dei Probiviri non risulti eletto è chiamata a	
	pronunciarsi l'Assemblea degli Associati.	
	ARTICOLO 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	
	1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli asso-	
	ciati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono	
	sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione,	
	nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas,	
	cui ha accesso Anffas Nazionale.	
	2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve	
	essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presi-	
	dente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale,	
	atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa	

	ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas	
	Nazionale; la tessera è da rinnovarsi, con le medesime modalità,	
	a cadenza annuale.	
	3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una iden-	
	tica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e	
	da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio	
	Direttivo.	
	4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere	
	permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal succes-	
	sivo articolo 10.	
	5. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita	
	dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della	
	stessa.	
	6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali,	
	facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'As-	
	sociazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione	
	dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.	
	7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rap-	
	porto associativo e delle modalità associative, volta a garan-	
	tire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta	
	l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al succes-	
	sivo punto 8.	
	8. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso	
	di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura spetta	
	solo agli associati che, al momento della celebrazione	

	dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota	
	associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli	
	associati da almeno 3 mesi.	
	9. Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto co-	
	stitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	adottate dai competenti organi associativi in conformità alle	
	norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di compe-	
	tenza, a quanto indicato nel vigente codice di qualità ed au-	
	tocontrollo Anffas, contenente i principi etici e valoriali	
	coerenti con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas	
	Nazionale.	
	10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio	
	di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie,	
	spontanee e gratuite.	
	ARTICOLO 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO	
	1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Asso-	
	ciato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al	
	Presidente e/o Consiglio Direttivo o per esclusione.	
	2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consi-	
	glio Direttivo, con quorum deliberativo almeno pari alla metà	
	più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:	
	a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persi-	
	sta per oltre sei mesi nell'anno in corso;	
	b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'As-	
	sociazione, tali da arrecare danni morali o materiali	

	all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi as-	
	sunti all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione	
	delle norme statutarie regolamentari e deliberati, per viola-	
	zione dei principi etici e valoriali come indicati nel Codice	
	di Qualità ed Autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati	
	motivi;	
	c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive,	
	senza giustificato motivo.	
	ARTICOLO 11) VOLONTARI	
	1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si	
	avvale di volontari, associati e no, che esprimono la volontà	
	di contribuire alle attività di interesse generale in modo per-	
	sonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né	
	indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai	
	sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.	
	2. Il Consiglio Direttivo valuta l'istanza, ne comunica	
	l'esito al richiedente ed in caso positivo iscrive il volontario	
	che si impegna a svolgere la propria attività in modo non oc-	
	casionale, rispettando quanto previsto nell'apposito regola-	
	mento, nel registro vidimato dei volontari. Ai volontari viene	
	consegnata una card associativa rilasciata da Anffas Nazionale,	
	attestante la propria qualifica e vengono inseriti nella sezione	
	di Anagrafica Unificata a ciò dedicata.	
	3. Analoga card associativa viene consegnata con le medesime	
	modalità di cui al punto precedente a tutte le persone non	

	associate che comunque operano per il perseguimento dei comuni	
	fini associativi (collaboratori, autorappresentanti non asso-	
	ciati) sempre previo inserimento nel sistema di Anagrafica Uni-	
	ficata di Anffas Nazionale.	
	4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli in-	
	fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività	
	di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.	
	5. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati per-	
	sonali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di	
	privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.	
	6. L'attività del volontario non può essere retribuita in	
	alcun modo neanche dal beneficiario.	
	7. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,	
	entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti	
	dall'Associazione stessa tramite apposito regolamento e che in	
	ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs.	
	117/2017 e s.m.i. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.	
	8. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volon-	
	tario è associato o tramite il quale svolge la propria attività	
	volontaria.	
	ARTICOLO 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	

	1. Gli organi dell'Associazione sono:	
	a. l'Assemblea degli Associati;	
	b. il Presidente;	
	c. il Consiglio Direttivo;	
	d. L'organo di controllo, anche monocratico, nel caso di	
	superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i;	
	e. il Collegio dei Probiviri.	
	2. La revisione legale dei conti, nel caso di superamento	
	dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legisla-	
	tivo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. nonché nel caso in cui tale	
	funzione non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche	
	monocratico, è affidata ad un revisore legale o ad una società	
	di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	3. In alternativa al Collegio dei Probiviri, l'Associazione	
	può optare di demandarne i compiti ad un collegio arbitrale da	
	costituirsi alla bisogna, disciplinandone il funzionamento nel	
	regolamento applicativo dello statuto. La facoltà di avvalersi	
	di tale opzione è demandata all'Assemblea degli associati in	
	sede di nomina o rinnovo degli Organi Associativi.	
	ARTICOLO 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI	
	1. Le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione sono	
	riservate agli associati, con l'eccezione della carica di com-	
	ponente dell'Organo di controllo, di Proboviro e Revisore dei	
	conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.	

2.	Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.	
3.	I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.	
4.	Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.	
5.	Di norma, fermo restando gli specifici requisiti per l'Organo di Controllo, la revisione legale ed il Collegio dei probiviri non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere componente degli Organi; tuttavia, l'elezione alla carica di componente di un organo è subordinata alla preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile, nonché ogni altro requisito espressamente previsto dalle vigenti normative in materia e/o dal RUNTS.	

	6.	Laddove, per qualsiasi motivo, all'interno degli Organi o
		tra di essi venissero a determinarsi situazioni conflittuali
		insanabili o tali da impedire o pregiudicare la funzionalità
		dell'Ente, ferme restando le competenze del collegio dei pro-
		boviri, laddove istituito, è obbligo del Presidente dell'Asso-
		ciatione, o in sua assenza del Vicepresidente e/o del Presidente
		dell'Organo di controllo, procedere a richiedere la convocazione
		dell'Assemblea degli associati a cui sottoporre la situazione
		per le determinazioni del caso. Gli organi interessati, che si
		sottopongono alla valutazione assembleare, sono da considerarsi
		a tutti gli effetti dimissionari nella propria interezza.
		ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE
	1.	All'Assemblea ordinaria compete:
	a.	approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione
		di missione e dell'attività svolta relativamente all'anno pre-
		cedente, redatti dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere
		dell'Organo di controllo, ove esistente, in tempo utile per
		provvedere, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, al
		deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del
		Terzo Settore;
	b.	deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utili-
		izzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disa-
		vanzi;
	c.	approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio
		preventivo ed il programma di attività per l'anno veniente,

	m.	deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
	2.	All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
	a.	deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
	b.	deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
	c.	deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
	3.	All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori senza diritto di voto o di parola.
	4.	Alla votazione per l'approvazione del bilancio di esercizio nonché nel caso di chiamata in causa di responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti ad astenersi dalla votazione stessa.
		ARTICOLO 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
	1.	Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo

	quanto indicato nell'avviso di convocazione. Possono essere te-	
	nute in presenza o a distanza o in modalità mista (parte in	
	presenza e parte a distanza). Ove l'assemblea sia celebrata in	
	modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità	
	atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro	
	espressione di voto e a consentire di intervenire al dibattito.	
	2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte	
	l'anno:	
	a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo	
	all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro 180	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio, al deposito del bilancio	
	approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;	
	b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del	
	bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno ve-	
	niente.	
	3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esi-	
	genze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta	
	almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi	
	diritto di voto.	
	4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene	
	con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo	
	idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax,	
	telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni	
	prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convoca-	
	zione.	

	ARTICOLO 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATI VI -	
	PARTECIPAZIONE	
	1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita, anche per delega, con la presenza della metà	
	più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda	
	convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non	
	oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita, anche	
	per delega, qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti	
	e rappresentati.	
	2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno	
	due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda	
	convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30	
	giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza,	
	anche per delega, di almeno un quinto degli associati.	
	3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute	
	dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di impedimento dal	
	Vicepresidente, salva diversa decisione dell'Assemblea. Spetta	
	al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni	
	e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.	
	4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee,	
	ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza	
	degli associati intervenuti.	
	5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associa	

	zione sono assunte con il voto favorevole di almeno i	3/4
	(tre quarti) degli associati.	
	6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.	
	7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare	
	sino ad un massimo di tre associati.	
	8. Ciascun associato può votare per non più della metà più	
	uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.	
	9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effet-	
	tuata separatamente e prima della votazione per la elezione	
	delle altre cariche associative.	
	10. Le votazioni per le cariche associative avvengono a scru-	
	tinio segreto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea	
	stessa.	
	11. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappre-	
	senta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni, le-	
	galmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non	
	intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa	
	previsto dalle vigenti norme.	
	ARTICOLO 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI	
	1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di	
	membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove),	
	incluso il Presidente.	
	2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto,	

	decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito	
	o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad eser-	
	citare uffici direttivi.	
	3. Non è previsto un particolare titolo di studio o di spe-	
	cializzazione per essere amministratori; tuttavia, la carica di	
	amministratore è subordinata alla preventiva verifica del pos-	
	sesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipen-	
	denza, fermi restanti i requisiti previsti dall'articolo 2382	
	del Codice civile.	
	4. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deli-	
	berato dall'Assemblea degli associati.	
	5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro	
	anni e sono rieleggibili.	
	6. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è	
	ammesso il voto per delega o corrispondenza.	
	7. In caso di dimissioni di un componente, nel Consiglio	
	Direttivo viene chiamato a ricoprire la carica il primo dei non	
	eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale	
	del l'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno	
	indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la	
	cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona	
	fisica associata ad Anffas.	
	8. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra	
	i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;	

	le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro	
	cumulabili.	
	ARTICOLO 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO	
	1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal	
	Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo	
	degli amministratori in carica.	
	2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a	
	mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente va-	
	lido ad attestarne l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta	
	elettronica certificata, o quant'altro), da inviarsi agli am-	
	ministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'in-	
	dicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data	
	in cui si terrà la riunione.	
	3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica	
	da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.	
	4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la	
	sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione.	
	5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche	
	attraverso sistemi audio/video e mezzi di telecomunicazione,	
	anche in modalità mista, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la	
	discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti affrontati e sia garantita loro l'eventuale segretezza	
	del voto. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio direttivo	

	si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e/o	
	il Segretario della riunione.	
	6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di	
	almeno la metà più uno dei componenti in carica.	
	7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.	
	8. Nel caso di esistenza dell'organo di controllo, possono	
	partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo,	
	il Presidente o altro componente del medesimo organo indicato	
	dal Presidente stesso; possono altresì partecipare, su espressa	
	chiamata del Presidente dell'associazione e senza diritto di	
	voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro compo-	
	nente del medesimo organo indicato dal Presidente stesso; i	
	coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che	
	per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata	
	invitata dal Presidente stesso.	
	ARTICOLO 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione	
	dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari	
	per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la ge-	
	stione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o	
	dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.	
	2. Il Consiglio Direttivo:	
	a) convoca l'Assemblea;	
	b) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	

	c) delibera sulle richieste di ammissione come associato;	
	d) delibera sull'esclusione dell'associato;	
	e) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;	
	f) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;	
	g) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;	
	h) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;	
	i) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;	
	j) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo, corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa, ove esistente, il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al	

	successivo art. 23, per portare un contributo sul programma di	
	attività;	
	k) delibera in materia di personale, assume e licenzia il	
	personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le man-	
	sioni e le progressioni di carriere, nel rispetto di quanto	
	previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL	
	di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;	
	l) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento	
	dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi,	
	predeterminandone tempi ed oneri di massima;	
	m) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;	
	n) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei Consigli di am-	
	ministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di con-	
	trollo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché de-	
	signa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini	
	siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi as-	
	sociativi;	
	o) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti	
	dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove ri-	
	chiesta.	
	3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove pre-	
	senti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene	
	aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio diret-	
	tivo, libro degli associati, registro dei volontari etc.) nonché	
	cura l'aggiornamento dell'anagrafica unificata e	

	l'aggiornamento dei dati RUNTS.	
	4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove pre-	
	senti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia	
	aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i regi-	
	stri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli	
	incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle	
	decisioni del Consiglio Direttivo.	
	5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministra-	
	tori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto	
	dal presente statuto.	
	ARTICOLO 20) PRESIDENTE	
	1. Il Presidente dell'Associazione:	
	a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;	
	b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a	
	terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'As-	
	sociazione;	
	c) guida la politica associativa generale e ne mantiene	
	l'unità di indirizzo;	
	d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Di-	
	rettivo e lo presiede;	
	e) presiede l'Assemblea;	
	f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica	
	dell'Associazione;	
	g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e	
	provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo	

	e dell'Assemblea;	
	h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;	
	i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;	
	j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;	
	k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso tali atti vanno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;	
	l) cura i rapporti con Anffas Regione Lombardia nonché con Anffas Nazionale ed è garante del rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa della stessa e dei connessi obblighi ed adempimenti a ciò connessi e partecipa, quale delegato rappresentate di diritto, alle rispettive assemblee. È facoltà del Presidente delegare tale funzione ad altro componente del Consiglio Direttivo o associato;	
	m) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;	
	n) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.	

	2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in	
	parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera	
	del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Di-	
	rettivo o a terzi.	
	3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte	
	le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vice-	
	presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.	
	4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione,	
	che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il	
	Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresi-	
	dente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente,	
	alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà	
	essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il	
	nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale	
	del mandato del Presidente sostituito.	
	ARTICOLO 21) ORGANO DI CONTROLLO	
	1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo	
	30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e smi,	
	l'Assemblea elegge, contestualmente all' elezione del Consiglio	
	Direttivo, l'organo di controllo monocratico o collegiale, i	
	cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti	
	di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di opzione per	
	l'organo di controllo in composizione collegiale lo stesso si	
	compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale	
	iscritto all'apposito registro.	

	2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.	
	3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro	
	motivo di un componente, nell'organo di controllo collegiale	
	viene integrato il primo dei non eletti in possesso dei requi-	
	siti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in	
	carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In	
	caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni supple-	
	tive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi	
	motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente	
	aderente ad Anffas.	
	4. L'incarico di componente dell'organo di controllo è in-	
	compatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo	
	quanto previsto al successivo articolo 22, e può essere rico-	
	perto anche da persone non associate ad Anffas.	
	5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le	
	norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi	
	associativi.	
	6. L'organo di controllo monocratico o suoi componenti ove	
	collegiale partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.	
	7. L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'os-	
	servanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione, anche con riferimento alle dispo-	
	sizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizza-	
	tivo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	

	funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza asse-	
	gnata a tale organo. L'organo di controllo accerta altresì la	
	regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.	
	Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma	
	1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i l'organo	
	di controllo, ove in composizione collegiale e tutti i compo-	
	nenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la re-	
	visione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre	
	compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo	
	alle attività di interesse generale, le attività diverse, la	
	raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di	
	scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che	
	il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto	
	in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del De-	
	creto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. Il bilancio	
	sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'organo di controllo.	
	8. L'organo di controllo può partecipare alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, in-	
	dividuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio,	
	esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza	
	con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.	
	9. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere	
	ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	

	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni so-	
	ciali o su determinati affari.	
	10. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.	
	2399 del c.c., nonché ai fini dell'eventuale revoca o dimissioni	
	o risoluzione consensuale per l'incarico di revisione legale	
	dei conti, si applica quanto previsto art. 4, 5 e 7 del DM	
	261/2012.	
	ARTICOLO 22) REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo	
	31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e smi,	
	la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di con-	
	trollo collegiale di cui all'articolo 21 del presente statuto,	
	se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revi-	
	sori legali.	
	2. Se i componenti dell'Organo di controllo di cui al prece-	
	dente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei re-	
	visori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata	
	quale organo monocratico, da professionista iscritta nel regi-	
	stro dei revisori legali o società iscritta al registro delle	
	società di revisione legale, nominati dall'Assemblea.	
	ARTICOLO 23) COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	1. L'Assemblea, ove non opti di avvalersi del collegio arbi-	
	trale di cui all'art.12, contestualmente all'elezione del Con-	
	siglio Direttivo, può eleggere i componenti del Collegio dei	
	Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità	

	professionale.	
	2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno	
	eleggono un proprio Presidente.	
	3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto	
	e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione	
	da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del	
	presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto	
	di ammissione dell'associato da parte del Consiglio Direttivo.	
	4. Il Collegio dei Probiviri definisce, quale organo interno,	
	eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro	
	componenti, tra detti organi e gli associati.	
	5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti san-	
	zioni:	
	- il richiamo scritto;	
	- la diffida;	
	- la censura;	
	- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione	
	da associato.	
	6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostitu-	
	zione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Sta-	
	tuto per i componenti degli organi associativi.	
	ARTICOLO 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI	
	1. L'Associazione riconosce e promuove, a tutti i livelli,	
	il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed	
	autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza	

	con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno	
	alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associa-	
	tiva a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per	
	garantire il pieno esercizio di tale diritto.	
	2. Tutte le persone con disabilità afferenti all'Associa-	
	zione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o	
	partecipanti alle attività associative possono partecipare al	
	gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discu-	
	tere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla mede-	
	sima, sui temi inerenti alle attività dell'Associazione, nonché	
	le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della	
	disabilità.	
	3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio	
	rappresentante dentro la piattaforma degli autorappresentanti,	
	prevista dallo statuto di Anffas Nazionale.	
	4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono	
	definite autonomamente dallo stesso.	
	5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o	
	suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo	
	per fornire un contributo in occasione della definizione del	
	programma di attività che deve essere portato all'approvazione	
	dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.	
	6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappre-	
	sentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri	
	periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio	

	Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività	
	ed iniziative.	
	7. Il gruppo degli autorappresentanti e/o il suo portavoce	
	partecipano all'Assemblea degli Associati con diritto di parola.	
	ARTICOLO 25) RISORSE ECONOMICHE	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mo-	
	bili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità	
	giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio	
	approvato che comunque non può essere inferiore al limite pre-	
	visto dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017	
	n.117 e s.m.i.	
	2. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare	
	da:	
	- quote associative;	
	- contributi degli associati;	
	- contributi e finanziamenti di privati;	
	- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni,	
	Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private	
	e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche	
	e documentate attività o progetti;	
	- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Inter-	
	nazionali;	
	- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;	
	- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque deno-	
	minate derivanti da attività svolte in convenzionamento o	

	accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo, per l'eser-	
	cizio delle attività associative;	
	- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e	
	continuativa;	
	- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associa-	
	zione a qualunque titolo;	
	- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;	
	- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.	
	3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun	
	caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associa-	
	zione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione	
	dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di	
	quanto versato all'Associazione stessa.	
	4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione,	
	segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione tra-	
	smissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né	
	per successione a titolo universale.	
	5. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità,	
	l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche,	
	contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi com-	
	presa la concessione di garanzie reali o personali in favore	
	proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e	
	mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite dona-	
	zioni, anche modali.	
	ARTICOLO 26) BILANCI	

1.	L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
2.	L'Associazione ove in possesso dei previsti requisiti re-	
	dige il bilancio di esercizio per cassa o, ove tenuta per legge,	
	per competenza. Il bilancio, da redigere entro 180 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio, è formato dallo stato patrimoniale,	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione	
	che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e ge-	
	stionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle	
	finalità statutarie e documenta il carattere secondario e stru-	
	mentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. nonché la relazione	
	dell'attività svolta.	
3.	Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'As-	
	semblea ordinaria di cui all'articolo 15, nonché per il previsto	
	deposito al RUNTS, deve predisporre il bilancio di esercizio,	
	da sottoporre, previo il parere favorevole dell'organo di con-	
	trollo ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corre-	
	dato degli atti di cui al comma 2.	
4.	Il Consiglio Direttivo predispone in tempo utile affinché	
	l'assemblea lo possa approvare entro il 31 dicembre di ogni	
	anno, il bilancio preventivo, unitamente programma associativo	
	per l'anno successivo previo parere dell'Organo di Controllo e	
	con il contributo del gruppo degli Autorappresentanti, ove	

	operante, relativamente al solo programma di attività. Il bi-	
	lancio preventivo deve tendere al pareggio ed essere redatto	
	secondo il principio del "buon padre di famiglia" con riferi-	
	mento all'indicazione di entrate certe e spese presunte.	
	ARTICOLO 27) LIBRI SOCIALI	
	1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve	
	tenere:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il registro dei volontari (vidimato);	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle as-	
	semblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-	
	glio Direttivo;	
	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di Controllo;	
	f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio	
	dei Probiviri;	
	g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri	
	eventuali organi sociali.	
	2. L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volon-	
	tari vidimato e il libro degli inventari, ove ne sia tenuta, ed	
	ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.	
	3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costante-	
	mente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con	

	la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo e/o	
	dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito	
	e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa	
	apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associa-	
	zione stessa.	
	4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali	
	di cui sopra, secondo le modalità previste dall'articolo 9 del	
	presente Statuto.	
	ARTICOLO 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANF FAS NA-	
	ZIONALE	
	1. Fermo restando quanto previsto all’art. 13 co.6 del pre-	
	sente statuto, in caso di persistente situazione di inattività	
	o di inadempimento di uno o più organi, nonché di ingovernabi-	
	lità dell’Associazione, il Presidente e/o i componenti del Con-	
	siglio Direttivo, il Presidente dell’organo di controllo o il	
	Presidente del Collegio dei Probiviri, nonché l’Assemblea stessa	
	di propria iniziativa, possono richiedere ad Anffas Nazionale,	
	d’intesa con Anffas Regionale, la nomina di un “Tutor” ovvero	
	una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associa-	
	tive che, accettando la designazione, affianchi gli Organi as-	
	sociativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel rista-	
	bilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti	
	salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza	
	dell’organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, ove esi-	
	stenti. In ogni caso la nomina del tutor effettuata da Anffas	

	Nazionale, d'intesa con l'Anffas Regionale deve essere ratifi-	
	cata dall'Assemblea degli associati; tutti i soggetti a vario	
	titolo interessati debbono agevolare le attività del tutor senza	
	ostacolarne in alcun modo le attività ed attenendosi alle in-	
	dicazioni fornite. Le attività del tutor hanno valore meramente	
	cogente in relazione al rispetto delle linee di politica asso-	
	ciative, dello statuto, del regolamento e del CQA, mentre hanno	
	valore consultivo non vincolante per gli aspetti relativi alle	
	attività gestionali.	
	2. Analoga iniziativa, in caso di persistenti criticità tali	
	da determinare rischi per l'immagine associativa o in presenza	
	di mancato rispetto delle linee di politica associativa anche	
	in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla	
	rete di Anffas ed a quanto sancito nel CQA, può essere assunta	
	direttamente da Anffas Nazionale, con delibera motivata adot-	
	tata della Giunta Esecutiva. Il rifiuto o la mancata collabo-	
	razione nelle attività di tutoraggio comportano l'automatico	
	avvio della procedura di esclusione da socio nel rispetto delle	
	vigenti previsioni statuarie e regolamentari.	
	3. L'Associazione ed i componenti dei suoi Organi, con l'ac-	
	cettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna	
	a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso	
	preventivamente gli atti più rilevanti da porre in essere, age-	
	volandone la partecipazione agli organi associativi. Anffas Na-	
	zionale quale titolare della nomina del tutor, è il soggetto a	

	cui lo stesso deve costantemente riferirsi per ottenere le in-	
	dicazioni sullo svolgimento della propria funzione nonché ri-	
	ferire tutti i fatti più rilevanti inerenti al proprio ufficio.	
	Anffas Nazionale e Anffas regionale, congiuntamente o disgiun-	
	tamente, possono in qualsiasi momento procedere a verificare	
	che le attività del tutor siano poste in essere in coerenza con	
	il mandato ricevuto. L'Associazione in uno con l'accettazione	
	del tutoraggio esprime formale manleva nei confronti di Anffas	
	Nazionale ed Anffas Regionale, nonché del tutor stesso da ogni	
	e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di	
	tutoraggio.	
	ARTICOLO 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZION E DEL	
	PATRIMONIO	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato	
	dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art.	
	16.	
	2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina	
	di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone	
	gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l'in-	
	carico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel	
	rispetto di quanto stabilito nel comma 4.	
	3. Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel ri-	
	spetto della normativa vigente.	
	4. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio	
	residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo	

	parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, ad Anffas Nazionale,	
	c.f. 80035790585, o ad altro ente del terzo settore appartenente	
	alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta	
	dalla legge.	
	ARTICOLO 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI	
	TRANSITORIE	
	1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente	
	Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta al Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore. Fino all'iscrizione al RUNTS, l'As-	
	sociazione continua ad essere retta dal vigente Statuto asso-	
	ciativo.	
	2. A far data dell'avvenuta iscrizione nel RUNTS e comunque	
	a far data dal 1° gennaio 2026, cessa l'applicazione del regime	
	fiscale applicato alle Onlus in forza del decreto legislativo	
	460/97 e sarà integralmente applicato il regime fiscale previsto	
	dal decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni per gli Enti di Terzo Settore.	
	3. Gli organi associativi, nel rispetto delle vigenti previ-	
	sioni di cui al presente statuto, saranno tutti rieletti dalla	
	prima Assemblea utile, successiva all'iscrizione al RUNTS, in	
	uno con l'approvazione del bilancio d'esercizio. Fino a tale	
	momento restano in carica, con pieni poteri, gli attuali com-	
	ponenti degli Organi associativi.	
	ARTICOLO 31) NORME DI RINVIO	

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente	
---	--

	Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con par-	
--	---	--

	ticolare riferimento al d.lgs. 117/2017 e s.m.i. e alle norme	
--	--	--

	che regolano il Terzo Settore.	
--	--------------------------------	--

	Cernusco sul Naviglio,	
--	------------------------	--

17 gennaio 2026	
-----------------	--

F.to: Franco Baroncini	
------------------------	--

F.to: Valentina Bandi Notaio	
------------------------------	--

--	--	--

--	--	--

[illegible][illegible]

--	-------	--